



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARTINAT e PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Disposizioni per la riorganizzazione e la riqualificazione
degli istituti penitenziari

ONOREVOLI SENATORI. - Alla data del 30 novembre 2005, a fronte di una complessiva capacità ricettiva regolamentare di n. 45.490 posti, si è registrata una presenza di detenuti di n. 60.483, di cui 57.564 uomini e 2.919 donne, di cui n. 44 ristrette con bimbi al seguito. Il *trend* di crescita della popolazione detenuta - tranne un picco in calo nel dicembre 2003 - è stato in costante aumento (n. 55.275 al 31 dicembre 2001, n. 55.670 al 31 dicembre 2002, n. 54.237 al 31 dicembre 2003, n. 56.068 al 31 dicembre 2004).

I detenuti stranieri ammontano a n. 20.177 (pari al 33 per cento del totale), con provenienza prevalente dal Marocco (4.274), Albania (3.007), Tunisia (2.108), Romania (1.829). Il numero degli stranieri è nel corso della passata legislatura costantemente aumentato fino ai dati attuali.

Per quanto attiene alla posizione giuridica, la popolazione detenuta attuale è così distribuita: 36.757 definitivi, 22.568 imputati (13.001 in attesa di primo giudizio, 6.777 appellanti, 2.790 ricorrenti) e 1.158 internati.

In sede di gestione di detenuti appartenenti a particolari categorie, sono stati ridefiniti i

circuiti di alta sicurezza dei collaboratori di giustizia, dei soggetti ad elevato indice di vigilanza, e soprattutto quelli dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà». A seguito della sopravvenuta legge di riforma di detto regime, si è proceduto alla ricerca di nuovi spazi detentivi anche ottimizzando quelli già esistenti, compatibilmente con le risorse disponibili.

Stante la difficile situazione degli istituti penitenziari, che possiamo definire senz'altro vicina alla soglia di emergenza, il presente disegno di legge reca disposizioni volte a prevedere un programma di interventi per l'adeguamento e l'utilizzo delle caserme vuote da destinare all'accoglienza e al pernottamento dei detenuti e degli internati in semilibertà, assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione degli istituti penitenziari, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e della difesa, predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi per l'adeguamento e l'utilizzo delle caserme vuote da destinare all'accoglienza e al pernottamento dei detenuti e degli internati in semilibertà, assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno nell'ambito della propria competenza, adottano decreti volti a:

a) individuare le caserme dismesse presenti sul territorio;

b) potenziare le strutture e le dotazioni ad esse appartenenti, al fine di assicurare il sostegno e l'assistenza ai detenuti, nel rispetto dei principi di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e delle caratteristiche previste dal titolo 1, capo II, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

